



# Comune di Civezzano

## PROVINCIA DI TRENTO

### Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 146 DEL 20.12.2021

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI — APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022.

L'anno **Duemilaventuno**, addì **Venti**, del mese di **Dicembre**, alle ore **17:00**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale, in sala Giunta, con l'intervento dei signori: :

| Componente           | Qualifica   | Presenza |
|----------------------|-------------|----------|
| FORTAREL KATIA       | SINDACO     | Presente |
| PUEL DIEGO           | VICESINDACO | Presente |
| FACCHINELLI MATTIA   | ASSESSORE   | Presente |
| BANALI ELISA         | ASSESSORE   | Presente |
| SIMONELLI COSTANTINO | ASSESSORE   | Presente |
| ZAMPEDRI GIANNI      | ASSESSORE   | Presente |

**Presenti: n. 6**

**Assenti: n. 0**

Partecipa e verbalizza il **VICE SEGRETARIO COMUNALE**, Dott.sa **RIZZI MARTINA**.

Il **Fortarel Katia**, in qualità di **SINDACO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Servizio di gestione dei rifiuti — approvazione tariffe per l'anno 2022.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014, L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

rilevato che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta *"dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"*;

atteso che al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;

considerato che il Comune di Civezzano da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 e ss.mm.ii;

atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1 gennaio 2020 è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 443/2019/R/RIF di data 31 ottobre 2019 ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

considerato che la Giunta provinciale, in base a quanto disposto dall'art. 8 della L.P. 5/1998 *'Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti"* e ss.mm.ii. ha competenza in ordine all'approvazione del modello tariffario relativo alla cosiddetta tariffa di igiene ambientale;

visto il "regolamento tariffario", come individuato dal D.M. 20.04.2017, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga";
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

richiamata la delibera n. 41 del 17 dicembre 2020 e ss.mm.ii. del Consiglio Comunale con il quale è stato approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti;

rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa (TARIP) in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *"La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi"*;

visto il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AMNU S.p.A., condiviso, assieme al budget 2022, nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci di AMNU S.p.A. di data 14 dicembre 2020 e la proposta tariffaria;

preso atto del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito, redatto da AMNU S.p.A., in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione n. 443/2019/R/rif. di data 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2022 è così quantificato:

| <b>Descrizione</b>  | <b>PEF Ambito</b>   | <b>Di cui quota comunale spazzamento</b> |
|---------------------|---------------------|--|
| Costi fissi (C)     | 4.282.235,00        | 65.832,00                                |
| Costi variabili (C) | 2.296.445,00        |  |
| <b>Totale (€)</b>   | <b>6.578.680,00</b> | <b>65.832,00</b>                         |

considerato atto che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani così come comunicato da AMNU S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

visto il D. Lgs. 267/2000 che prevede:

- all' articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegati "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- all' articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino — Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di rispettare il termine di approvazione delle tariffe sancito dall'art. 174 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

vista la L. 7 dicembre 2013, n. 147;

visto il Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 09/11/2017;

visto il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge con modificazioni;

vista la deliberazione n. 443/2019/R/rif di data 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;

visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 25/01/2018;

visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art. 185 del codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale,
- lo Statuto comunale;

ad unanimità di voti favorevoli e palesi,

## DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2022 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

### QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (importi al netto di I.V.A. 10%)

|  |         |
|--|---------|
| Quota variabile della tariffa per utenze domestiche e non domestiche (€/litro)   | € 0,093 |
| Quota conferimento imballaggi leggeri (€/litro)  | € 0,005 |
| Tariffa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti (€/litro)  | € 0,266 |
| Tariffa raccolta domiciliare imballaggi leggeri (€/litro)  | € 0,015 |
| Tariffa raccolta domiciliare verde giardino (€/litro)  | € 0,026 |
| Quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza <b>domestica</b> , da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi (litri/componente)                        | 80      |
| Quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza <b>non domestica</b> , da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi (svuotamenti del singolo dispositivo) | 12      |
| Agevolazione per compostaggio frazione organica, da applicare alle utenze domestiche di <b>residenti</b> (€/componente)  | € 5,00  |
| Agevolazione per compostaggio frazione organica, da applicare alle utenze domestiche di <b>non residenti</b> (€/componente)  | € 2,50  |

### QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE (importi al netto di I.V.A. 10%)

| Componenti   | RU     | SL    | TF     |
|--------------|--------|-------|--------|
| Componenti 1 | 32,11  | 10,95 | 43,06  |
| Componenti 2 | 57,80  | 19,71 | 77,51  |
| Componenti 3 | 73,86  | 25,18 | 99,04  |
| Componenti 4 | 96,34  | 32,85 | 129,19 |
| Componenti 5 | 115,60 | 39,42 | 155,02 |
| Componenti 6 | 131,66 | 44,89 | 176,55 |

**QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE****(importi al netto di I.V.A. 10%)**

| <b>Componenti</b>  | <b>RU</b> | <b>SL</b> | <b>TF</b> |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Categoria 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto                                | 0,5758    | 0,2778    | 0,8536    |
| Categoria 02. Cinematografi e Teatri   | 0,3695    | 0,1783    | 0,5478    |
| Categoria 03. Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta                                     | 0,5156    | 0,2488    | 0,7644    |
| Categoria 04. Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi                                     | 0,7563    | 0,3649    | 1,1212    |
| Categoria 05. Stabilimenti Balneari  | 0,5500    | 0,2654    | 0,8154    |
| Categoria 06. Esposizioni, Autosaloni  | 0,4383    | 0,2115    | 0,6498    |
| Categoria 07. Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante                               | 1,4094    | 0,6801    | 2,0895    |
| Categoria 08. Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante                             | 0,9282    | 0,4479    | 1,3761    |
| Categoria 09. Case di Cura e Riposo  | 1,0743    | 0,5184    | 1,5927    |
| Categoria 10. Ospedali   | 1,1086    | 0,5350    | 1,6436    |
| Categoria 11. Uffici, Agenzie  | 1,3063    | 0,6303    | 1,9366    |
| Categoria 12. Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali  | 0,5242    | 0,2530    | 0,7772    |
| Categoria 13. Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli | 1,2118    | 0,5847    | 1,7965    |
| Categoria 14. Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze   | 1,5469    | 0,7465    | 2,2934    |
| Categoria 15. Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Anti  | 0,7133    | 0,3442    | 1,0575    |
| Categoria 16. Banche di Mercato di beni durevoli   | 1,5297    | 0,7382    | 2,2679    |
| Categoria 17. Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica                          | 1,2719    | 0,6138    | 1,8857    |
| Categoria 18. Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista                | 0,8852    | 0,4271    | 1,3123    |
| Categoria 19. Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto   | 1,2118    | 0,5847    | 1,7965    |
| Categoria 20. Attività Artigianali produzione beni specifici   | 0,9367    | 0,4520    | 1,3887    |
| Categoria 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza str  | 8,2760    | 3,9936    | 12,2696   |
| Categoria 22. Mense, Birrerie, Amburgherie   | 6,5572    | 3,1642    | 9,7214    |
| Categoria 23. Bar, Caffè, Pasticcerie  | 5,4056    | 2,6085    | 8,0141    |
| Categoria 24. Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari             | 2,3719    | 1,1446    | 3,5165    |
| Categoria 25. Plurilicenze alimentari e/o miste  | 2,2430    | 1,0824    | 3,3254    |
| Categoria 26. Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio                                   | 9,7026    | 4,6820    | 14,3846   |
| Categoria 27. Ipermercati generi misti   | 2,3548    | 1,1363    | 3,4911    |
| Categoria 28. Banche Mercato generi alimentari   | 5,9470    | 2,8697    | 8,8167    |
| Categoria 29. Discoteche, Night Club   | 1,6415    | 0,7921    | 2,4336    |

2. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal Contratto di Servizio in corso, il quale riconosce ad AMNU S.p.A la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere alcuna ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;
3. di approvare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti nella misura di € 0,266 al litro, oltre ad I.V.A 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di stabilire in 20 litri la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi, come previsto all'art. 20, comma 2;
4. nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da 80 litri;
5. di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune, dell'importo dovuto a titolo di tariffa, a scuole ed istituti scolastici elementari e medie;
6. di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune per la sola quota variabile a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di rifiuto indifferenziato (come ad esempio pannolini e pannoloni) nella misura fissa di € 25,00 all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione ad AMNU S.p.A.;
8. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
9. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo web sul sito [www.comunecivezzano.eu](http://www.comunecivezzano.eu)

Si rammenta ai sensi dell'art.4 comma 4 della L.P. 23/92 che contro il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29, all. 1, del d.lgs. n. 104/2010.

I ricorsi 1) e 2) sono alternativi.

Contro il presente provvedimento è altresì possibile proporre opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione.

Il Segretario comunale accuserà ricevuta dell'opposizione e ne informerà la Giunta nella prima seduta successiva.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter di pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

La Sindaca  
**FORTAREL KATIA**

Il Vice Segretario Comunale  
**RIZZI DOTT.SA MARTINA**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*